

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

(Provincia di VERONA)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/12/2015

Il Sindaco
SELLA Avv. Antonio Domenico

Il Segretario Comunale
SCARPARI dott. Emilio

Sommario

TITOLO I – ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	3
Articolo 1. Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione.....	3
Articolo 2. Ambito di applicazione	3
Articolo 3. Attivazione del procedimento	3
Articolo 4. Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	3
Articolo 5. Acquiescenza del contribuente all'invito formulato da parte del Comune.....	4
Articolo 6. Procedimento ad iniziativa del contribuente	4
Articolo 7. Comparizione del contribuente	4
Articolo 8. Atto di accertamento con adesione.....	4
Articolo 9. Perfezionamento della definizione	5
Articolo 10. Effetti della definizione	5
Articolo 11. Riduzione della sanzione	5
TITOLO II – AUTOTUTELA	5
Articolo 12. Oggetto e scopo dell'autotutela.....	5
Articolo 13. Richiesta del contribuente.....	6
Articolo 14. Annullamento dell'atto amministrativo	6
Articolo 15. Rinuncia all'imposizione	6
Articolo 16. Revoca dell'atto amministrativo.....	6
Articolo 17. Criteri di priorità.....	6
Articolo 18. Conclusione del procedimento di riesame	6
Articolo 19. Autotutela in pendenza di giudizio	6
TITOLO III RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	7
Articolo 20. Definizione	7
Articolo 21. Attività di verifica e ravvedimento	7
Articolo 22. Riduzioni di sanzioni in caso di ravvedimento.....	7
TITOLO IV INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	8
Articolo 23. Oggetto e scopo dell'interpello	8
Articolo 24. Modalità applicative dell'interpello.....	9
TITOLO V CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	9
Articolo 25. Modalità applicative della conciliazione giudiziale	9
TITOLO VI NORME FINALI	9
Articolo 26. Norme abrogate	9
Articolo 27. Disposizioni finali e rinvio	9
Articolo 28. Entrata in vigore	9

TITOLO I – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 1. Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, il presente titolo disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, il quale fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base del contraddittorio instaurato ai sensi del presente regolamento.

Articolo 2. Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di accertamento d'ufficio e in rettifica che non siano mera conseguenza dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti dovuti, come meglio precisato al successivo comma.
2. L'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Resta in ogni caso fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 3. Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato: a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento; b) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 4. Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, nei limiti di cui al precedente articolo 2 e in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.
2. La lettera-invito dovrà contenere:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - c) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - d) il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione; entro tale data, il contribuente può avanzare motivate richieste di differimento.
3. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 5. Acquiescenza del contribuente all'invito formulato da parte del Comune

1. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito formulato dal Comune, mediante comunicazione scritta inviata al competente Ufficio e contestuale versamento delle somme dovute entro il decimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
2. L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune determina l'automatica riduzione delle sanzioni alla misura indicata al successivo art. 11 – Riduzione della sanzione.
3. Sono escluse dalla riduzione le sanzioni per mancati o parziali pagamenti dei tributi alle scadenze previste e quelle che conseguono alla mancata od incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio.
4. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, con le sanzioni ridotte ed i relativi interessi.

Articolo 6. Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico o una casella di posta elettronica.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. L'istanza sospende per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione i termini di impugnazione e quelli di pagamento del tributo.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Articolo 7. Comparizione del contribuente

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in apposito verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.
2. La mancata comparizione del contribuente costituisce rinuncia da parte dello stesso alla definizione dell'accertamento con adesione.

Articolo 8. Atto di accertamento con adesione

1. Se ad esito del contraddittorio, intervenga l'accordo tra l'Ufficio e il contribuente sulla pretesa tributaria così definita, il funzionario redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile di area.
2. Nell'atto devono essere indicati: a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti; b) la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni conseguenti all'adesione.

Articolo 9. Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme a seguito dell'adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cui al precedente articolo 8. Il contribuente trasmette all'Ufficio entro il termine di dieci giorni, la prova dell'avvenuto versamento.
2. Su richiesta del contribuente, è ammesso il pagamento in forma rateale, se previsto in atti regolamentari del Comune. Agli stessi si fa rinvio per le modalità di rateizzazione.

Articolo 10. Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, lo stesso diviene inefficace a seguito del versamento eseguito ai sensi dell'art. 9.

Articolo 11. Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni commesse si applicano:
 - a) nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative, se la violazione definita in sede di accertamento è stata commessa a decorrere dal 1° febbraio 2011;
 - b) nella misura di un quarto del minimo edittale previsto dalle singole normative, se la violazione definita in sede di accertamento è stata commessa fino al 31 gennaio 2011;
2. Sono escluse dalla riduzione, le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, dei dati acquisiti agli archivi dell'Ufficio, qualora la dichiarazione o denuncia non sia più obbligatoria per effetto di disposizioni di legge, e quelle che conseguono alla mancata od incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio.
3. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. Nessuna riduzione è applicabile in caso di:
 - a) infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente;
 - b) acquiescenza in sede di contraddittorio all'accertamento prestata dal contribuente, senza la formale adesione da parte di quest'ultimo all'avviso di accertamento.

TITOLO II – AUTOTUTELA

Articolo 12. Oggetto e scopo dell'autotutela

1. Nell'ambito del potere di autotutela di cui decreto legge n. 564/1994 convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656 e successive modifiche introdotte con legge 18 febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal funzionario responsabile, può: a) riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato; b) procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

Articolo 13. **Richiesta del contribuente**

1. Le richieste di annullamento o di riesame dell'atto o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio che ha emesso il provvedimento o che ha attivato il procedimento di accertamento. L'ufficio è competente per l'eventuale emanazione del provvedimento di secondo grado.
2. Le richieste di cui al comma precedente non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. L'ufficio che riceva una richiesta di annullamento o di riesame relativa ad un atto che non sia di sua competenza, la trasmette senza indugio all'ufficio preposto.

Articolo 14. **Annullamento dell'atto amministrativo**

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità: a) errore di persone; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto dell'imposta o della tassa; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; e) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 15. **Rinuncia all'imposizione**

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione, qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza dei presupposti alla rinuncia, quali ad esempio, uno dei vizi indicati all'articolo precedente.
2. La rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente nei casi in cui, durante l'attività di accertamento, l'Ufficio abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso lo stesso o gli abbia inviato questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti.

Articolo 16. **Revoca dell'atto amministrativo**

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui al precedente articolo 14, il responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando: a) i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione e alla difesa delle pretese tributarie siano simili o superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti; b) se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

Articolo 17. **Criteri di priorità**

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Articolo 18. **Conclusione del procedimento di riesame**

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento, di revoca o di riforma recante adeguata motivazione.

Articolo 19. **Autotutela in pendenza di giudizio**

1. In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori: a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione; b) valore della lite; c) costo della

- difesa; d) costo della soccombenza; e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute; f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
2. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.
 3. Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.
 4. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sa pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.
 5. Se i soggetti che svolgono l'attività di accertamento e l'attività di riscossione sono diversi, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza.

TITOLO III RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 20. Definizione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo stabiliscono le modalità applicative del ravvedimento operoso, conformandosi alla previsione di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 come modificato dall'art. 1 comma 637 della legge n. 190/2014 e dall'art. 16 del decreto legislativo n. 158/2015, con le espresse deroghe di seguito stabilite, nell'ambito della potestà normativa riconosciuta all'ente locale.
2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede in ogni tempo di propria iniziativa a regolarizzare, con i limiti e le maggiorazioni di cui agli articoli seguenti, le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.

Articolo 21. Attività di verifica e ravvedimento

1. In applicazione dell'art. 13 comma 1-ter del d.lgs. n. 472/1997, le violazioni possono essere regolarizzate con il ravvedimento operoso, laddove ammesso, anche nei casi in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, sempre che ai medesimi non sia stato notificato un atto di contestazione o un avviso di accertamento.
2. Il pagamento e la regolarizzazione con ravvedimento non precludono in ogni caso l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Articolo 22. Riduzioni di sanzioni in caso di ravvedimento

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 come modificato dall'art. 1 comma 637 della legge n. 190/2014, dall'art. 16 del decreto legislativo n. 158/2015, nonché dall'art. 13 comma 1 secondo periodo del decreto legislativo n. 471/1997, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:
 - a) Per i mancati versamenti in tutto o in parte di un tributo, in misura pari allo 0,2% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, qualora il pagamento venga effettuato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine;
 - b) ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il termine di cui al punto a) ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza;

- c) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso; tale disposizione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017 giusta l'art. 32 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158;
 - d) ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;
 - e) ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
2. Le nuove ipotesi di riduzione della sanzione si applicano ai ravvedimenti effettuati dal contribuente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche se relativi a violazioni commesse in annualità precedenti, in espressa deroga a diverse disposizioni regolamentari emanate dal Comune con riferimento ai tributi amministrati.
 3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento: a) del tributo o della differenza, se dovuti; b) degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 4. Nel caso di ravvedimento operoso per violazioni commesse in relazione all'Imposta Comunale sugli Immobili, all'Imposta Municipale Propria e al Tributo sui servizi indivisibili la regolarizzazione successiva all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dell'errore, può intervenire esclusivamente a fronte di preliminare richiesta avanzata ed accolta dal Comune, da intendersi come sostitutiva dell'ordinaria attività di accertamento. L'imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi devono essere versate esclusivamente in favore del Comune.
 5. La regolarizzazione delle omissioni od errori formali commessi in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima della notifica dell'atto di contestazione della violazione o dell'avviso di accertamento.

TITOLO IV INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 23. Oggetto e scopo dell'interpello

1. Nel presente titolo sono stabilite le modalità applicative dell'istituto dell'interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all'art. 11 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) con le deroghe consentite in base all'autonomia normativa riconosciuta agli enti locali.

2. L'istituto dell'interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell'amministrazione comunale.

Articolo 24. Modalità applicative dell'interpello

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente può presentare all'amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.
2. L'amministrazione comunale invia al contribuente risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
3. La risposta di cui al comma precedente è vincolante per l'amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è annullabile, a meno che lo stesso non consegua ad una diversa disciplina successivamente intervenuta ovvero ad un diverso indirizzo giurisprudenziale che superi precedenti orientamenti su cui l'amministrazione ha formato il proprio convincimento.
4. Qualora l'amministrazione non invii alcuna risposta al richiedente entro novanta giorni dalla istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, si intende che essa concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
5. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 del presente articolo, non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto dall'amministrazione comunale la risposta di cui al comma 3 del presente articolo.

TITOLO V CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 25. Modalità applicative della conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale si applica nei modi e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. 546/1992 (disposizioni sul processo tributario), come sostituito dall'art. 14 D.lgs. 218/1997 e come modificata dall'art. 1, comma 19 L. 13 dicembre 2010 n. 220. Il presente regolamento rinvia automaticamente alle modifiche di legge che dovessero intervenire con riferimento all'istituto e si intende disapplicato qualora in contrasto con queste.

TITOLO VI NORME FINALI

Articolo 26. Norme abrogate

1. E' abrogato il regolamento sull'accertamento con adesione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30 novembre 1998.
2. Sono tacitamente abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 27. Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, lo Statuto e i regolamenti comunali in materia di tributi locali.

Articolo 28. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016.